



AVVISO PUBBLICO

“S.V.O.L.T.E. Superare la Violenza con Orientamento, Lavoro, Tirocini, Esperienze formative”

Progetto “O.L.T.RE. Orientamento al Lavoro e Tirocini per REagire alla violenza”

Finanziato con Decreto dirigenziale 116 del 23/4/18 integrato da DD 134 del 9/5/18 Cod. Progetto 17; Codice CUP
G91H18000090008; Codice SURF 16075AP000000020

Beneficiario Ambito Territoriale Sociale 14 del Comune di Giugliano in Campania in ATS con Fiumadea Impresa Sociale e
CSF Centro Servizi e Formazione srl

AVVISO PUBBLICO

PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI OSPITANTI I TIROCINI

L'Ambito Territoriale Sociale N14 rende noto che deve procedere con l'attivazione dei tirocini in favore di 5 donne in carico al Centro Antiviolenza “La Fenice”, previsti nel progetto “*O.L.T.RE. Orientamento al Lavoro e Tirocini per REagire alla violenza*”, finanziato dalla Regione Campania con D.D. n. 116/2018 come integrato e rettificato dal D.D. n. 134/2018, a valere sull'Avviso Pubblico “*S.V.O.L.T.E. Superare la Violenza con Orientamento, Lavoro, Tirocini, Esperienze formative*”, POR Campania FSE 2014/2020 - Asse II Obiettivo Tematico 9, Priorità di Investimento 9i, Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.3.

Il presente avviso pubblico è finalizzato all'acquisizione di manifestazioni d'interesse da parte di soggetti disponibili ad ospitare i suddetti tirocini, il cui avvio è previsto entro il mese di luglio 2019, previsti nella Linea di azione b) “*Attivazione di tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro*” di cui al predetto progetto “*O.L.T.RE. Orientamento al Lavoro e Tirocini per REagire alla violenza*”.

Di seguito si riportano i principali elementi di riferimento per l'attuazione dei tirocini in favore delle 5 donne in carico al CAV dell'Ambito N14:

- ogni tirocinio avrà una durata di 12 mesi e dovrà essere attuato nel rispetto di tutto quanto stabilito in materia di tirocini di inclusione sociale dal Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9, come modificato dal Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4 e ss.mm.ii, pubblicato sul BURC n. 33 del 7 Maggio 2018;
- l'attivazione del tirocinio richiede la predisposizione e sottoscrizione di una convenzione tra il soggetto promotore, rappresentato dall'ente di formazione partner del progetto “CSF Centro Servizi e Formazione



srl”, e il soggetto ospitante, corredata di un progetto formativo finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze professionali del tirocinante;

- il soggetto ospitante i tirocini deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed assicurarne l'applicazione anche ai tirocinanti ivi ospitati;
- il soggetto ospitante i tirocini deve essere in regola con la normativa di cui alla L. 68/1999 e s.m.i. per il diritto al lavoro dei disabili;
- il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo può attivare tirocini;
- fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle del/dei lavoratore/lavoratori licenziato/licenziati nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti per i seguenti motivi: a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo; b) licenziamenti collettivi; c) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova; d) licenziamento per fine appalto; e) risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo;
- è vietato attivare tirocini in pendenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;
- il tutor del tirocinante è individuato dall'azienda ospitante tra i soggetti dotati di adeguate esperienze e competenze professionali, coerenti con l'attività del tirocinio prevista nel progetto formativo, per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Oltre allo stesso datore di lavoro, il tutor può essere un suo lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno dodici mesi, oppure un socio lavoratore. Ogni tutor del tirocinante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti e svolge le seguenti funzioni: a) favorire l'inserimento del tirocinante, coordinandone l'attività e fornendogli indicazioni tecnico-operative, costituendone inoltre il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio; b) promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri soggetti dell'organizzazione del soggetto



ospitante; c) tenere e aggiornare, sotto la propria responsabilità e per l'intera durata del tirocinio, la documentazione ad esso relativa, con particolare riferimento al registro delle presenze e al diario delle attività formative, di cui non è richiesta vidimazione; d) attestare la regolarità dell'attività svolta dal tirocinante; e) collaborare attivamente alla composizione del Dossier individuale e alla predisposizione dell'attestazione finale. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore. Insieme al tutor responsabile delle attività didattico-organizzative, il tutor del tirocinante collabora per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, per garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo, nonché per garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante;

- in capo al soggetto ospitante sono posti gli obblighi informativi di cui all'articolo 27-bis del Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9, e s.m.i.;
- l'art. 26 del Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9, e s.m.i., fissa limiti numerici e premialità in materia di tirocini;
- ciascuna tirocinante, prima dell'avvio del tirocinio e pena non attivazione dello stesso, dovrà procedere alla sottoscrizione del progetto formativo, allegato alla convenzione che l'ente di formazione partner del progetto "CSF Centro Servizi e Formazione srl" dovrà sottoscrivere con il soggetto ospitante;
- ciascuna tirocinante ha diritto ad un'indennità mensile di € 400,00, finanziata dal presente progetto ed erogata dall'Ambito territoriale Sociale 14 nel rispetto della normativa di riferimento. Ai fini del riconoscimento del tirocinio, è necessario che la tirocinante svolga almeno il 70% delle ore previste dal progetto formativo;
- ciascun soggetto ospitante è tenuto ad istituire un apposito registro redatto in linea con le modalità descritte dal Manuale del POR Campania FSE 2014/2020, secondo il format allegato allo stesso (Allegato F2), su cui firmerà il destinatario o i destinatari coinvolti, ed il responsabile/tutor aziendale;
- il tirocinante non può essere destinato allo svolgimento di attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti dal piano formativo, né impegnato in attività lavorative per le quali non è necessario un periodo formativo;



- il tirocinante può essere adibito a funzioni produttive solo ed esclusivamente al fine di conseguire, su specifiche funzioni, i livelli di professionalità previsti dal progetto. In tal caso è ad esso fornita adeguata assistenza per favorirne lo sviluppo della professionalità, con affiancamento a persone con competenze già acquisite e di provata esperienza e nel rispetto totale delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il soggetto ospitante non può attivare tirocini per sostituire il personale che si trova in malattia, infortunio, maternità o ferie, né per far fronte a periodi di più intensa attività stagionale, laddove ordinariamente ricorrerebbe all'assunzione di lavoratori con contratto a termine, né per ricoprire ruoli necessari alla sua organizzazione aziendale;
- il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico di prestazione di servizi con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti l'attivazione del tirocinio;
- il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 140 ore, nei 180 giorni precedenti l'attivazione;
- ferme restando le disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e sulla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, l'orario di attività del tirocinante non può eccedere quello previsto dal contratto collettivo applicabile al soggetto ospitante e si svolge in fascia diurna, a meno che la specifica organizzazione del lavoro del settore o reparto di inserimento non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale. E' viceversa del tutto vietata l'attività formativa in fascia notturna, intendendo per tale quella definita dal contratto collettivo di riferimento;
- per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda al citato Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9, come modificato dal Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4 e ss.mm.ii, pubblicato sul BURC n. 33 del 7 Maggio 2018.

In caso di presentazione di un numero di candidature inferiori a 5, l'Ambito – nel rispetto della normativa vigente – si riserva la possibilità di assegnare anche più di una tirocinante alla medesima azienda.



In caso di presentazione di un numero di candidature tali da non consentire l'attivazione dei 5 tirocini, l'Ambito si riserva di prorogare e/o riaprire i termini per l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse, a vantaggio della possibilità per le donne in carico al CAV di accedere all'opportunità formativa.

I soggetti interessati a candidarsi quali soggetti ospitanti dei tirocini sopra indicati possono presentare la propria manifestazione d'interesse utilizzando solo ed esclusivamente il modello in allegato al presente avviso. Il modello va compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto che si candida ad ospitare i tirocini. Al modello va allegata la copia del documento di riconoscimento, in corso di validità ai sensi delle vigenti normative, del firmatario.

Il modello di manifestazione d'interesse, nel rispetto delle indicazioni su riportate, **dovrà essere consegnato a mano a Ufficio Protocollo del Comune di Giugliano in Campania (Corso Campano n. 200), dalle ore 8:30 alle ore 12:30 dal Lunedì al Venerdì e dalle ore 16:00 alle ore 17:30 del Martedì e Giovedì, oppure trasmesso a mezzo Posta Elettronica Certificata, di cui è titolare l'interessato, all'indirizzo PEC del Comune di Giugliano protocollo@pec.comune.giugliano.na.it.**

Il modello di manifestazione d'interesse potrà essere consegnato a decorrere dalle ore 8:30 del 17/05/2019 e fino alle ore 12:00 del 17/06/2019.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento:

Ambito Territoriale Sociale 14 – CAV La Fenice, Via A. Palumbo, 2 - 80014 Giugliano in Campania (NA)

Aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

CSF Centro Servizi e Formazione Srl., sito in Melito (NA) – via Signorelli, 27 - tel

Gli allegati sono reperibili presso il Centro Anti Violenza La Fenice di Giugliano e scaricabili dal sito: del comune di Giugliano in Campania

www.comune.giugliano.na.it

Il RUP
Dr. Salvatore Petirro